



COMUNE DI COLMURANO
(Provincia di Macerata)
SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

(Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114)

(Legge Regionale 04/10/1999 n. 26)

ALLEGATO ALL'ATTO DI CONSIGLIO
COMUNALE N.63 DEL 28/12/2000
CO.RE.CO. N.....
DEL

Art. 1
Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento, in attuazione del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 e della L. R. 04/10/1999 n. 26, sono determinati norme sul procedimento e criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, nonché la disciplina dei mercati e delle fiere.

Art. 2
Definizioni.

Ai fini del presente regolamento, così come definito dal D. Lgs. 31/03/1998 n. 114, si intendono:

- a) per commercio al dettaglio in sede fissa, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- b) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
- c) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in un complesso edilizio a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In tal caso, per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
- d) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- e) per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- f) per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- g) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- h) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- i) per autorizzazione di "tipo A" le autorizzazioni per esercitare il commercio su aree pubbliche con posteggi;
- j) per autorizzazione di "tipo B" le autorizzazioni per esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- k) per concessione di posteggio, la concessione, di durata decennale, rilasciata al soggetto autorizzato a svolgere l'attività del commercio su aree pubbliche in un determinato posteggio;
- l) per settore merceologico alimentare o non alimentare, il settore di appartenenza dei prodotti autorizzati a vendere.

TITOLO I

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Art. 3

Classificazione delle strutture commerciali.

In relazione alla classificazione operata dal D. Lgs. 31/03/1998 n. 114, gli esercizi situati in questo Comune si suddividono nelle seguenti tre classificazioni:

1. "Esercizio di Vicinato" con superficie di vendita non superiore a mq. 150;
2. "Medie strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie di vendita da mq. 151 a mq. 1.500;
3. "Grandi strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a mq. 1.500.

La L. R. 04/10/1999 n. 26, per quanto concerne gli esercizi di cui ai precedenti punti n. 2 e n. 3 ha emanato i seguenti criteri attuativi suddividendo le dette strutture nel modo seguente:

- a) M1 - "MEDIE STRUTTURE INFERIORI": esercizi aventi superficie di vendita compresa tra mq. 151 e mq. 600;
- b) M2 - "MEDIE STRUTTURE SUPERIORI": esercenti aventi superficie di vendita tra mq. 601 e mq. 1.500;
- c) G1 - "GRANDI STRUTTURE INFERIORI": esercizi aventi superficie compresa tra mq. 1.501 e mq. 3.500;
- d) G2 - "GRANDI STRUTTURE SUPERIORI": esercizi aventi superficie di vendita maggiore a mq. 3.500.

Nelle predette strutture l'attività commerciale, conformemente all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114, può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:

- A = Alimentare
- E = Non alimentare

Art. 4

Zone commerciali

I nuovi insediamenti per l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso a seguito di nuova apertura, trasferimento, ampliamento di superficie e di estensione del settore merceologico di quelli esistenti, dovranno essere localizzati nelle seguenti zone territoriali omogenee, conformi al D.M. 02/04/1968 n. 1444, e nelle relative sottozone, le cui perimetrazioni sono previste dal P.R.G. di questo Comune approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04/07/1998.

- ZONA A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- ZONA B) le parti del territorio, totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

- ZONA C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità di cui alla zona B);
- ZONA D) le parti del territorio destinate agli insediamenti produttivi qualora il piano regolatore generale preveda espressamente la possibilità di insediamenti commerciali.

Ai sensi dell'articolo 7 comma 10 della L. R. 04/10/1999 n. 26 sono immediatamente operativi e prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali eventualmente difformi i criteri urbanistici per la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali previsti dalla L.R. 26/99, con particolare riferimento alla disciplina dei parcheggi..

Art. 5

Localizzazione delle strutture.

In considerazione delle zone di cui all'articolo 4 del presente regolamento, delle dimensioni strutturali e dei settori merceologici, gli insediamenti di commercio al dettaglio in sede fissa di media e grande struttura di vendita a seguito di nuova apertura, concentrazione e/o accorpamento di esercizi già autorizzati, trasferimento di una attività esistente, ampliamento della superficie di vendita e ampliamento o modifica del settore merceologico debbono essere localizzati come indicato nel seguente prospetto:

LOCALIZZAZIONE STRUTTURA					
TIPO	Dimensioni Mq.	Zone del Comune			
		A	B	C	D
M1/A - E	151 - 600	NO	SI	SI	SI
M2/A	601 - 1500	NO	SI	SI	SI
M2/E	601 - 1500	NO	SI	SI	SI
G1/A	1501 - 3500	NO	NO	SI	SI
G1/E	1501 - 3500	NO	NO	SI	SI
G2/A	oltre 3500	NO	NO	NO	NO
G2/E	oltre 3500	NO	NO	NO	NO

Art. 6

Criteri per l'insediamento

Gli insediamenti delle medie strutture sono subordinati al rispetto delle eventuali prescrizioni del P.R.G. relative alle aree di localizzazione, nonché alle norme sulla viabilità e alla

disponibilità minima di aree destinate a parcheggi a disposizione dei clienti, come specificato al successivo art. 7.

Nella zona A (centro storico) sono possibili localizzazioni di medie strutture di vendita del tipo M1 (151-600 mq) e M2E (601-1500 mq), rimanendo di conseguenza esclusi gli esercizi al dettaglio del settore alimentare o misto con superficie di vendita superiore 600 mq.

Tali localizzazioni sono subordinate alla condizione che le relative strutture siano formate da un insieme di esercizi con singole superfici di vendita non superiori a 150 mq., fisicamente divisi tra loro, con ingressi singoli anche se accessibili da corridoi e atri comuni.

L'autorizzazione è rilasciata obbligatoriamente quando l'apertura o l'ampliamento della superficie della media struttura di vendita consegua alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo.

Ogni struttura edilizia deve essere considerata nel suo insieme, sia quando la ripartizione interna preveda un unico esercizio commerciale sia quando la ripartizione preveda una suddivisione in più esercizi classificabili come esercizi di vicinato.

Art. 7

Norme generali per i parcheggi.

I nuovi insediamenti di attività commerciali al dettaglio sono subordinati al rispetto dei parametri di parcheggio previsti al successivo articolo 8 e la eventuale riduzione degli stessi comporta l'adeguamento dell'autorizzazione commerciale in ordine alla superficie di vendita o, nei casi di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione.

Per gli esercizi già autorizzati alla data del 24 aprile 1999 i parametri di superficie di parcheggio restano quelli preesistenti, così pure nei casi di subentro, qualora l'attività sia inerente lo stesso settore merceologico.

L'adeguamento ai nuovi parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di modifica del settore merceologico, nonché di ampliamento della superficie di vendita per la sola parte ampliata.

La dotazione di area di pertinenza destinata a parcheggi per i clienti dovrà essere realizzata in diretta contiguità fisica con le rispettive strutture commerciali e ne dovrà essere assicurata completa fruibilità da parte di tutti. Viene considerata contigua l'area destinata a parcheggio separata dalla struttura commerciale da una via o strada pubblica comunale.

Possono essere previste particolari forme di gestione dei parcheggi di pertinenza realizzati a supporto delle attività commerciali, che saranno oggetto di apposita convenzione fra il Comune ed i soggetti privati concessionari, anche per quanto riguarda i criteri di regolamentazione della sosta, la sua eventuale onerosità e la relativa gestione finanziaria. Tale area parcheggio dovrà essere ben identificata con segnaletica adeguata.

E' altresì ammessa la costituzione delle dotazioni di pertinenza per parcheggi a disposizione dei clienti anche su suoli la cui proprietà sia diversa da quella delle strutture commerciali di riferimento, purché ne sia dimostrata la piena disponibilità da parte del richiedente. La perdita di tale disponibilità comporta l'obbligo di adeguamento di cui al 1^o Comma del presente articolo.

La realizzazione di accessi ed uscite alle aree di parcheggio, dovrà essere volta ad evitare o ridurre al minimo le interferenze, anche nelle ore di punta, con il traffico delle infrastrutture primarie di comunicazione.

Qualora siano previste tecniche di parcheggio non tradizionali, che consentano di minimizzare le aree necessarie per la manovra, è ammessa una riduzione della superficie complessiva destinata a parcheggi, da valutarsi volta per volta, purché sia assicurata una capienza equivalente in numero di posti macchina.

Art. 8

Parametri dei parcheggi per attività di vendita al dettaglio.

La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali al dettaglio, è subordinata alla disponibilità di aree destinate a parcheggi di pertinenza a disposizione dei clienti in base ai seguenti parametri:

Disponibilità di parcheggi (mq. di superficie per mq. di vendita)					
TIPO	Dimensioni Mq.	Zone del Comune			
		A	B	C	D
M1/A - E	151 - 600	---	0,8	0,8	0,8
M2/A	601 - 1500	---	1,5	1,5	1,5
M2/E	601 - 1500	---	1,0	1,0	1,0
G1/A	1501 - 3500	---	---	2,5	2,5
G1/E	1501 - 3500	---	---	2,0	2,0

Nell'ambito dei centri commerciali dovrà essere assicurata una dotazione di parcheggi di pertinenza al servizio delle altre attività previste nei singoli centri (es. artigianato di servizio, attività direzionali, attrezzature di servizio ecc. e comunque di attività non previste dal presente regolamento) nel rispetto dei minimi previsti dal P.R.G. comunale per i diversi usi. Tale quota di aree destinate a parcheggi deve considerarsi aggiuntiva rispetto a quelle precedentemente prescritte in rapporto alla superficie di vendita degli esercizi commerciali.

Art. 9

Modalità di richiesta di autorizzazioni per medie strutture.

L'apertura, la concentrazione, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a mq. 1.500 e l'estensione del settore merceologico, di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione. Il richiedente deve presentare al Comune una domanda redatta sul modello COM 2 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 94 del 23/04/99, e deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva delle caratteristiche dell'iniziativa: se trattasi di esercizio unico o di un centro commerciale, numero degli esercizi previsti, superficie di vendita complessiva, superficie di vendita di ciascun esercizio, settore/i di vendita;
- b) cartografia con l'indicazione della collocazione dell'iniziativa sulla viabilità e documentazione delle prescrizioni urbanistiche influenti sull'area interessata, nonché delle previsioni derivanti da strumenti di pianificazione territoriale vigente; ;
- c) indicazione della superficie in relazione a: terreno disponibile, superficie coperta complessiva, parcheggio di pertinenza;
- d) indicazioni di eventuali esercizi commerciali già operanti trasferiti ed occupati nella nuova struttura.

Analoga procedura prevista nel comma 1 del presente articolo, dovrà essere seguita nel caso di richieste per l'ampliamento della superficie di vendita di medie strutture esistenti, in conseguenza alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi autorizzati.

In caso di richieste concorrenti nelle aree previste dal P.R.G. comunale, le domande saranno valutate secondo l'ordine di priorità previsto dall'articolo 11 della L.R. 04/10/1999 n. 26.

Art. 10 Norme procedurali

La domanda relativa al rilascio dell'autorizzazione deve ritenersi accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di ricevimento, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.

Il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati e documenti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Qualora la domanda non sia regolare e completa, il responsabile del procedimento ne da notizia al soggetto interessato entro dieci giorni, indicando le cause della irregolarità e della incompletezza. In questo caso il termine decorre dalla regolarizzazione o dal completamento della domanda.

I termini di cui al precedente comma 1 possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati alla domanda, che risultino prescritti dalla normativa vigente.

Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Comune, dei documenti o delle notizie richieste.

Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima, non interrompono i termini i cui al precedente comma 1.

Autorizzazione per i centri commerciali al dettaglio

Le norme di cui al presente articolo si riferiscono ai centri commerciali al dettaglio classificabili per superficie complessiva degli esercizi come media struttura di vendita.

Il centro commerciale deve essere dotato di spazi e servizi comuni che possono essere organizzati su superfici sia coperte che scoperte.

Il centro commerciale è considerato come struttura unitaria rispetto al sistema del traffico, parcheggi e servizi ad uso collettivo.

La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi in esso presenti.

I centri commerciali necessitano:

- a) dell'autorizzazione generale per il centro commerciale come tale, in quanto media struttura di vendita, secondo le procedure stabilite dal presente regolamento. L'autorizzazione può essere richiesta dal promotore o, in assenza, da tutti i titolari degli esercizi che costituiscono il centro;
- b) di autorizzazione ovvero comunicazione, a seconda delle dimensioni delle superfici, per ciascuno degli esercizi presenti nel centro.

Chi intenda dar vita ad un centro commerciale al dettaglio, costituito da più esercizi, può presentare al Comune un'unica domanda utilizzando il modello COMM 2 e allegando la documentazione prevista all'art. 9 del presente regolamento. Ai soli fini della presentazione della domanda il richiedente può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114.

L'attivazione dei singoli esercizi che, nel loro insieme, costituiscono il centro commerciale, avverrà a seguito di specifica domanda e dopo il rilascio della relativa autorizzazione nel caso di media struttura di vendita ovvero previa comunicazione e successivo decorso del termine di 30 giorni nel caso di esercizio di vicinato.

Qualora il soggetto promotore del centro chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto di domanda, che esse siano intestate ad altri soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che questi ultimi siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di esercizi di vicinato il Comune invita i singoli interessati ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 entro un termine non superiore a 30 giorni.

I commercianti associati che intendono creare un centro commerciale al dettaglio, mediante l'apertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta titolarità, possono chiedere che l'esame delle relative domande o comunicazioni sia effettuato congiuntamente secondo un criterio unitario. Prima del rilascio dell'autorizzazione generale e unica per il centro, è possibile sostituire i richiedenti originari con altri.

Le fattispecie di cui ai due commi precedenti non costituiscono subingresso. Successivamente all'attivazione delle aziende costituenti il centro, i cambi di titolarità possono avvenire soltanto a seguito di trasferimento dell'azienda tra vivi ovvero *mortis causa*.

Il trasferimento di sede di un esercizio fuori dal centro non è consentito.

Le modifiche che intervengono nella superficie di vendita e nel settore merceologico sono soggette ad autorizzazione ovvero comunicazione.

Art. 12

Affidamento in gestione dei reparti

Il titolare di un esercizio commerciale strutturato per reparti ne può affidare uno o più, perché li gestisca in proprio, ad altro soggetto in possesso dei requisiti soggettivi per gestirlo.

Il titolare dell'autorizzazione deve darne comunicazione al Comune prima dell'inizio della gestione indicando gli estremi dell'atto con cui ha provveduto ad affidare la gestione (data, estremi del rogito o dell'autentica notarile, decorrenza etc...) ed allegando l'autocertificazione del titolare della ditta o del legale rappresentante, se trattasi di società, da cui risultino i requisiti soggettivi di chi assume la gestione.

Art. 13

Esercizi di vicinato

Gli insediamenti degli esercizi di vicinato possono essere localizzati in qualsiasi zona prevista dal P.R.G., nel rispetto delle norme previste dall'articolo 5 del D.Lgs. 31/3/1998.

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino a mq. 150, di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al Comune e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nella comunicazione, presentata mediante apposito modello COM 1 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 94 del 23/04/99, il soggetto interessato dovrà dichiarare:

- a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.L.gs. n. 114/98;
- b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi nonché quelle relative alle destinazioni d'uso commerciale;
- c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita.

E' soggetto alla sola comunicazione al Comune il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività.

Art. 14

Orari di vendita.

Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base dei criteri indicati nel D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 e delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 04/10/1999 n. 26, gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio.

TITOLO II

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 15

Denominazione dei mercati e delle fiere comunali.

Nell'ambito delle diversificazioni del commercio su aree pubbliche operate dall'articolo 20 della L.R. 04/10/1999 n. 26, all'interno di questo comune e nell'arco dell'anno, sono state autorizzate le seguenti fiere e mercati :

- a) Mercato settimanale del sabato, tipologia "mercato ordinario";
- b) "Fiera di Santa Croce", tipologia "fiera ordinaria", data di svolgimento 3 Maggio;
- c) "Fiera degli animali domestici e da cortile" tipologia "fiera ordinaria", data di svolgimento ultima domenica di Maggio;
- d) "Fiera di San Donato" (festa del patrono), tipologia "fiera ordinaria", data di svolgimento 7 Agosto;

Art. 16

Mercato settimanale del sabato.

Il mercato settimanale del sabato ha la seguente caratteristica e consistenza:

Settore alimentare e non alimentare: Posteggi n. 10

Posteggio N.	Superficie mq.	Ubicazione	settore merceologico
1	32	Piazza Umberto I°	alimentare/ non alimentare
2	32	Piazza Umberto I°	alimentare/ non alimentare
3	32	Piazza Umberto I°	alimentare/ non alimentare
4	32	Piazza Umberto I°	alimentare/ non alimentare
5	32	Piazza Umberto I°	alimentare/ non alimentare
6	32	Piazza Umberto I°	alimentare/ non alimentare
7	32	Piazza Umberto I°	alimentare/ non alimentare
8	32	Largo via Leopardi	alimentare/ non alimentare
9	32	Largo via Leopardi	alimentare/ non alimentare
10	32	Largo via Leopardi	alimentare/non alimentare

Nei posteggi situati nell'area del Centro Storico, così come definito e circoscritto dal Piano di Recupero, è vietata la preparazione e la cottura di prodotti alimentari.

Art. 17

Orario di funzionamento del mercato settimanale.

Il mercato settimanale del Comune di Colmurano si svolge nei giorni di sabato.

I mercati che coincidono con una festività sono anticipati al giorno non festivo immediatamente precedente.

L'orario di funzionamento del mercato settimanale è dalle ore 7,30 alle ore 13,00.

Ciascun operatore è tenuto ad occupare il proprio posteggio entro le ore 8,30, in caso contrario viene considerato assente ingiustificato.

Il posteggio dovrà essere lasciato libero entro le ore 14,00, in ogni caso l'attività di vendita dovrà cessare alle ore 13,00.

Art. 18

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente vuoti.

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni e quelli risultanti vuoti, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato settimanale del sabato.

Può partecipare alla spunta del mercato settimanale del sabato esclusivamente l'operatore commerciale che sia titolare di autorizzazione di tipo "A" o di tipo "B" rilasciata da un Comune della Regione Marche.

La Polizia Municipale provvederà, con inizio alle ore 8,30, alle operazioni di spunta delle assenze degli operatori titolari di posteggio, quindi procederà all'assegnazione giornaliera dei posteggi risultanti non occupati agli operatori commerciali che si sono presentati per la spunta giornaliera seguendo i seguenti criteri di priorità:

- a) più alto numero di presenze nel mercato settimanale del sabato;
- b) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese in qualità di commerciante su aree pubbliche.

Qualora al termine dell'operazione di spunta, dovessero risultare dei posteggi ancora vuoti, la Polizia Municipale può assegnare tali posteggi, in modo gratuito, ad associazioni culturali, assistenziali, ecc. non aventi scopo di lucro, per porre in vendita o esporre merci che sono in stretta correlazione all'attività dell'associazione stessa.

Art. 19

Fiera di Santa Croce – Disposizioni particolari.

La fiera ordinaria denominata "Fiera di Santa Croce" si svolge il 3 Maggio dalle ore 7.00 alle ore 13.00. Il posteggio dovrà essere lasciato libero entro le ore 14,00, in ogni caso l'attività di vendita dovrà cessare alle ore 13,00.

L'area interessata per lo svolgimento della fiera è stata identificata in piazza Umberto I°; piazza Degli Eroi; piazza Carradori; tratto via del Borgo; largo di via Leopardi.

La suddetta area pubblica è suddivisa in 40 (quaranta) posteggi, secondo la planimetria depositata agli atti presso il Servizio Commercio e Attività Produttive.

Nel caso in cui il giorno di svolgimento della Fiera coincidesse con una festività l'area interessata potrà essere ampliata lungo il lato sinistro del tratto di v.le E. De Amicis dal numero

civico 9 fino all'intersezione con via Leopardi per un numero 13 di posteggi delle dimensioni di mt. 8,00 x mt. 4,00 = 32 mq.

La concessione del posteggio può essere rilasciata ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche sia del settore alimentare che di quello non alimentare.

Art. 20

Fiera degli animali domestici e da cortile- Disposizioni particolari.

La fiera denominata "Fiera degli animali domestici e da cortile" si svolge nell'ultima domenica del mese di Maggio dalle ore 7.00 alle ore 13.00. Il posteggio dovrà essere lasciato libero entro le ore 14,00, in ogni caso l'attività di vendita dovrà cessare alle ore 13,00.

L'area interessata per lo svolgimento della fiera è stata identificata in piazza Umberto I°; via del Borgo; via Leopardi..

La suddetta area pubblica è stata suddivisa in 30 (trenta) posteggi, secondo la planimetria depositata agli atti presso il Servizio Commercio e Attività Produttive

La concessione del posteggio può essere rilasciata ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche sia del settore alimentare che di quello non alimentare.

La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari non può essere esercitata nelle aree contigue ai posteggi in cui vengono posti in vendita animali vivi.

Art. 21

Fiera di San Donato – Disposizioni particolari

La fiera ordinaria denominata "Fiera di San Donato" si svolge il giorno 7 Agosto dalle ore 7,00 alle ore 22,00. Il posteggio dovrà essere lasciato libero entro le ore 24,00, in ogni caso l'attività di vendita dovrà cessare alle ore 22,00.

L'area interessata per lo svolgimento della fiera è stata identificata in piazza Umberto I°; via del Borgo.

La suddetta area pubblica è suddivisa in 10 (dieci) posteggi, secondo la planimetria depositata agli atti presso il Servizio Commercio e Attività Produttive.

La concessione del posteggio può essere rilasciata ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche sia del settore alimentare che di quello non alimentare, rilasciate da comuni del territorio nazionale.

Art. 22

Disposizioni generali sulle fiere.

Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) istanza presentata da imprenditrici donne;

e) ordine cronologico ascendente di presentazione della domanda.

La concessione decennale del posteggio nelle aree suddette è limitata ai giorni di fiera e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell'interessato. La concessione non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo dell'azienda.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nella stessa fiera. Tale divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, subentri nell'attività di altre aziende già operanti nella stessa fiera e che risultino titolari di posteggi.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno otto giorni prima dello svolgimento della fiera.

Ciascun operatore è tenuto ad occupare il proprio posteggio entro le ore 8,30, in caso contrario viene considerato assente ingiustificato.

I posteggi non occupati all'apertura della fiera e quelli risultanti vuoti, sono assegnati, prioritariamente, agli operatori presenti che hanno presentato la domanda, fino ad esaurire la graduatoria, quindi agli operatori che non hanno inoltrato la domanda, ma che sono presenti nella giornata della fiera, secondo i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
- b) maggior numero di presenze per spunta di cui all'apposito registro comunale;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese, relativamente all'attività di commercio su aree pubbliche.

Per presenze effettive in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera. Per presenze di spunta in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore si sia presentato a partecipare alla fiera stessa, indipendentemente dal fatto che abbia effettivamente partecipato o no.

La registrazione delle presenze effettive in una fiera viene effettuata dal personale della Polizia Municipale entro un'ora dall'inizio della fiera stessa, annotando nome e cognome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa, quindi procederà all'assegnazione dei posteggi non occupati, secondo le modalità sopra descritte.

L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai fini della registrazione della presenza effettiva che di spunta una sola autorizzazione a scelta dell'operatore.

Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dal Servizio Commercio e Attività Produttive.

Art. 23

Norme particolari sull'esercizio dell'attività.

L'attività in forma itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta, con l'osservanza degli stessi orari di apertura degli esercizi commerciali in sede fissa previsti dall'articolo 13 del presente regolamento.

La sosta nello stesso punto è consentita massimo per un ora e comunque per il tempo necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi, quindi dovrà spostarsi ad una distanza di almeno 500 metri dal precedente punto.

E' vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in tutto il centro urbano del Capoluogo, dalle ore 7.30 alle ore 13.00, nei giorni in cui si svolge il mercato settimanale.

Tali limitazioni e divieti sono applicabili anche ai produttori agricoli che alienano direttamente i prodotti ricavati dai propri fondi con autorizzazioni rilasciate ai sensi della Legge n. 59/63.

L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da altro soggetto, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

L'originale dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche deve essere sempre presente nel punto vendita, anche nel caso di sostituzione del titolare di cui al precedente comma, e deve essere sempre esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari è consentita esclusivamente a mezzo veicoli o banchi aventi le caratteristiche previste dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 02/03/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, provvisti di specifica autorizzazione sanitaria.

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali. E' consentito il commercio di animali vivi da affezione solo e soltanto nei posteggi previsti per il commercio dei prodotti del settore "non alimentare".

I suonatori ambulanti, i rivenditori esclusivi di palloncini, i "madonnari" ed attività similari previste dall'articolo 121 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773, possono partecipare al mercato senza richiedere la concessione del posteggio, purché siano muniti di regolare autorizzazione o certificato di iscrizione nell'apposito registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

La Polizia Municipale è incaricata dell'esecutività delle ordinanze sindacali relative ai divieti di sosta e di circolazione veicolare nelle aree interessate ed adiacenti il mercato stesso, nonché sulla costante vigilanza in merito al rispetto dell'occupazione dei singoli posteggi, delle merci in vendita e di ogni altra norma in merito prevista da Leggi nazionali, regionali e del presente regolamento.

Art. 24

Posteggi isolati

Qualora uno o più soggetti mettono gratuitamente a disposizione del Comune a qualsiasi titolo un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui al presente titolo, essa può essere inserita fra le aree disponibili comunali per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché dei divieti e limitazioni per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 25

Canoni.

Con apposita delibera di Giunta Comunale saranno determinati i canoni per la concessione del posteggio nelle fiere e nei mercati istituiti con L. R. 04/10/1999 n. 26, nei limiti massimi fissati dalla Giunta Regionale con apposito atto deliberativo.

Per canone di concessione dei posteggi si intende il corrispettivo dei servizi forniti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la sorveglianza, controllo e attività amministrativa in genere, offerti dal comune per rendere possibile l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali.

La Giunta Municipale potrà prevedere canoni differenziati in diversi periodi dell'anno per tipi di fiere e di mercati e l'Organo determinerà le modalità di riscossione del canone stesso.

L'incremento degli oneri relativi al canone non può superare, dopo il primo anno di applicazione, l'indice programmatico di inflazione.

Il canone è dovuto per i posteggi previsti e disciplinati dal presente titolo ed è aggiuntivo rispetto alla Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico.

Art. 26

Norma di chiusura

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

GN/gn